



COMUNE DI RODANO

Provincia di Milano
Codice ente 11073

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.17 del 04/05/2015

Copia

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2015. ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di Maggio, alle ore 21:00 in Rodano nella sala delle adunanze del Comune, convocato nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
BRUSCHI DANILO MAURO	Sindaco	X	
BERNARDINI LUIGI	Vice Sindaco	X	
SANNA CRISTIAN FRANCO	Consigliere	X	
NOTARANGELO ANDREA	Consigliere	X	
MAIETTI ROBERTA MARGHERITA ROSA	Consigliere	X	
ROSSI CRISTINA	Consigliere	X	
CAMPANALE LEONARDO	Consigliere	X	
ARRIGONI VITTORIO	Consigliere	X	
GAETA DONATO	Consigliere	X	
MARAZZI ERNESTO	Consigliere		X
FLORIO ANTONIO	Consigliere	X	
SARTORI IN PONISSI MANUELA	Consigliere	X	
RESTEGHINI FILIPPO	Consigliere	X	
		12	1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor BRUSCHI DANILO MAURO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale D.SSA CARMELA IMPARATO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è Pubblica.

DELIBERAZIONE DI C.C. N.17 DEL 04/05/2015

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2015. ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il Sindaco illustra il punto, quindi si passa alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art. 1 della n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1°.1.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal D.. 6.12.2011 n. 201, convertito in L. 214/2011 e s.m.i.;
- Il comma 730 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della I.U.C.;
- Il D. Lgs. n. 594/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. 6.12.2011 n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- Il comma 702 dell'art. 1 della L.147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

CONSIDERATO che per l'anno 2014 il Comune di Rodano aveva stabilito le seguenti aliquote e detrazioni:

- Aliquota dello 0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- Aliquota dello 0,85% per altri immobili (tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni);
- Aliquota dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Detrazione di € 200,00 per ogni immobile destinato ad abitazione principale del contribuente, comprensiva di una pertinenza di tipologia C3, C6 e C7, dove per abitazione principale si intende dimora abituale coincidente con residenza anagrafica;

PRESO ATTO che l'art. 13 , comma 6, 7 e 8 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, stabilisce che:

- l'aliquota base è pari allo 0,76% con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;

- l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell'art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di variazione in diminuzione sino a 0,1% ai sensi dell'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011;

RILEVATO CHE.

- Anche per l'anno 2015 il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- Ai sensi dei commi n. 707 e n. 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
 - o all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - o a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - o ai fabbricati ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- Ai sensi del predetto comma 707 il valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola si riduce in relazione alla diminuzione da 110 a 75 del moltiplicatore previsto dalla legge;
- L'art. 2 c.1 del D.L. n. 102/2013, convertito in L. 124/2013, prevede altresì l'esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

TENUTO CONTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 24.4.2014 è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente IMU;

RILEVATO che l'art. 13, c. 6, 7, 8 e 10 del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote, di base e ridotte, nonché l'importo della detrazione, stabilite dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

VISTA l'opportunità, ai fini degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2015 le aliquote in vigore nell'anno 2014;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della L. 388/2000 come modificato dall'art. 27, c.8 della L. n. 448 del 28.12.2001 il quale prevede "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art. 1 c. 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il decreto Ministero Interno del 16.3.2015 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31.5.2015;

RECEPITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, 1° comma del D.L.vo 267/2000;

Con n.09 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 03 voti astenuti (Consiglieri Florio, Sartori, Resteghini) espressi e computati in forma palese da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI ACQUISIRE le premesse come parte integrante del deliberato;
2. DI CONFERMARE, per l'esercizio 2015, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in vigore per l'anno 2014:
 - Aliquota dello 0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - Aliquota dello 0,85% per altri immobili (tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni);
 - Aliquota dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
3. DI DARE ATTO che spetta la detrazione di € 200,00 per ogni immobile destinato ad abitazione principale del contribuente, comprensiva di una pertinenza di tipologia C3, C6 e C7, dove per abitazione principale si intende dimora abituale coincidente con residenza anagrafica;
4. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma della TASI e dell'IMU per ciascun tipo di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;
5. DI DARE ATTO CHE ai sensi del comma 13 bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 260/98.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134 – comma IV del D. Lgs. 267/2000;

Con n.09 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 03 voti astenuti (Consiglieri Florio, Sartori , Resteghini) espressi e computati in forma palese da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

COMUNE DI RODANO

ALLEGATO SUB. A ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 04/05/2015

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2015. ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, T.U.E.L. D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA.

Si esprime parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica dell'atto in oggetto.

RODANO 14/04/2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Renata Capitanio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Si esprime parere FAVOREVOLE circa la regolarità contabile dell'atto in oggetto.

RODANO 14/04/2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to Renata Capitanio

sigla C.C.	numero 17	I.U.C. ANNO 2015. ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
---------------	--------------	--

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to BRUSCHI DANILO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA CARMELA IMPARATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- ◆ Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 15/05/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell' art. 124 del T.U.E.L., D. Lgs. n.267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA CARMELA IMPARATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ◇ Si certifica che la suesesa deliberazione **È ESECUTIVA**, ai sensi dell' art. 134, comma 3, del T.U.E.L., D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, dal 04/05/2015

15/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA CARMELA IMPARATO

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo

Addi, 20/05/2015



INCARICATO DAL SINDACO
D.ssa Claudia Tamborini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Tamborini", written over the printed name of the official.